



Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Luca	Zaia
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Elena	Donazzan
	Fabio	Gava
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Francesca	Martini
	Flavio	Silvestrin
	Stefano	Valdegamberi
Segretario	Antonio	Menetto

Deliberazione della Giunta

n. 2493 del 7 agosto 2007

OGGETTO: D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento
Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007.

L'Assessore alle Politiche dell'Ambiente Giancarlo Conta di concerto con l'Assessore alle Politiche dell'Agricoltura e del Turismo Luca Zaia riferisce quanto segue.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 sono stati forniti gli indirizzi operativi e la modulistica necessaria alla presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti esistenti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale fissando, tra l'altro, i relativi calendari stabiliti dall'art. 5 del D. Lgs. n. 59/2005.

L'esperienza maturata nel frattempo, le informazioni assunte presso altre amministrazioni regionali nonché la complessità delle norme ambientali coinvolte hanno evidenziato come comunque la procedura prevista dal D.Lgs. n. 59/2005 richieda fra l'altro tempistiche indeterminabili a priori sia nella fase di redazione della domanda da parte dei soggetti proponenti sia nella fase istruttoria da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

Proprio la complessità connessa a tale procedura ha fatto sì che varie regioni tra cui il Veneto abbiano richiesto al Ministro dell'Ambiente di attivarsi presso le sedi competenti dell'Unione Europea, al fine di estendere i termini previsti dalla disciplina di settore.

Quanto detto in ragione dell'imminente scadenza del 30 ottobre 2007 termine, indicato anche dall'Unione Europea, entro il quale “...l'autorizzazione (integrata ambientale) deve essere comunque rilasciata.” e con la precisazione, inoltre, che entro la medesima data gli impianti esistenti devono attuare le eventuali prescrizioni impartite dall'autorità competente in sede di rilascio della stessa autorizzazione (comma 18, art 5 del D. Lgs. n. 59/2005).

Tuttavia, l'emanazione da parte del Competente Ministero dell'Ambiente (D.M. 31 gennaio 2005) delle linee guida per l'individuazione e utilizzazione delle B.A.T. (Best Available

Technology), limitata solo ad alcune tipologie impiantistiche, ha indotto la Giunta Regionale a prevedere, con la succitata delibera, il rilascio di un'autorizzazione integrata ambientale di carattere "provvisorio" per le attività industriali in esercizio rientranti nelle categorie dell'allegato I del D.Lgs n. 59/2005, escluse quelle di cui all'allegato V di detto decreto, non considerate nel D.M. sopracitato.

Il Ministero dell'Ambiente ha peraltro emanato solo in tempi recenti ulteriori linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili B.A.T. (Best Available Technology) quali quelle pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale il 7 giugno 2007 relative agli impianti di gestione dei rifiuti di cui ai seguenti punti dell'allegato I del D.Lgs n. 59/2005:

- 5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno;
- 5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora;
- 5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno

e quelle pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2007 relative agli impianti di cui ai seguenti punti dell'allegato I del D.Lgs n. 59/2005:

- 1.2. Raffinerie di petrolio e gas
- 3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate giorno;
- 3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
- 3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 k/m³;
- 6.4.a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate giorno;
- 6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate giorno;

- 6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
 - a) 40.000 posti pollame;
 - b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) o
 - c) 750 posti scrofe.

E' evidente che tali linee guida sono state emanate con abnorme ritardo ove rapportate alla tempistica di adeguamento richiesta dal D.Lgs n. 59/2005 per gli impianti che, come si è detto, è il 30 ottobre 2007.

Questa situazione ha creato grandi preoccupazioni nel mondo delle imprese ed impedito di fatto la predisposizione delle documentazioni necessarie all'espletamento delle procedure previste, senza citare i tempi necessari per l'esame delle pratiche ed il materiale rilascio delle autorizzazioni.

A causa dei tempi estremamente ridotti, l'unica soluzione individuata per affrontare il problema ed evitare il blocco di numerosissimi impianti è quella, già prevista nella DGRV n. 1450 del 22/05/2007, di procedere al rilascio di un'autorizzazione integrata ambientale di natura "provvisoria" per tutte le tipologie impiantistiche ove le B.A.T. non sono, a tutt'oggi, state emanate o sono comunque state pubblicate successivamente alla data di adozione della DGRV n. 668/2007.

A precisazione delle relative procedure riguardanti gli impianti le cui B.A.T. sono state pubblicate successivamente alla citata DGRV n. 668/2007, si propone di individuare come calendario per la presentazione dell'intera documentazione necessaria all'autorizzazione definitiva il termine del 31/01/2008 per il deposito della stessa all'autorità competente.

Per il deposito della suddetta documentazione per gli altri impianti le cui BAT verranno pubblicate successivamente, viene fissato il termine di 6 mesi dalla data della relativa pubblicazione.

L'autorizzazione integrale ambientale "provvisoria", come più volte ribadito nelle precedenti deliberazioni di Giunta, sarà un provvedimento amministrativo di carattere puramente ricognitivo delle autorizzazioni di settore ambientale in essere; non contenendo alcun elemento sostanziale innovativo, pertanto, per la sua adozione non si ritiene necessario il ricorso alla preventiva Conferenza dei Servizi prevista dal comma 10, dell'art. 5, del D.Lgs n. 59/2005.

Analogamente, appare ragionevole non prevedere l'attivazione, in questa fase, delle procedure di pubblicazione previste dell'art. 5, comma 7, del D.Lgs n.59/2005.

Si sottolinea inoltre come le tipologie impiantistiche soggette al D.Lgs 59/2005 coinvolgano le competenze istituzionali incardinate presso svariate Direzioni regionali.

Pertanto, visti i tempi ristretti a disposizione per l'emissione del provvedimento finale, la complessità della procedura amministrativa la specificità degli aspetti tecnico amministrativi coinvolti, sia il rilascio dell'autorizzazione integrale ambientale "provvisoria" che il rilascio di quella "definitiva" avverranno, previa istruttoria della domanda da parte della direzione regionale competente nella specifica materia (segnatamente la Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura per gli impianti al punto 6.6 dell'allegato I del D.Lgs n. 59/2005 e la Direzione Tutela dell'Ambiente e l'Unità Complessa Tutela Atmosfera per gli altri impianti), i quali daranno

formalmente conto delle risultanze tecniche della stessa e predisporranno, una volta ultimato l'iter, il relativo decreto del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio.

Allo scopo la funzione di Responsabilità del procedimento viene individuata in capo all'Unità Complessa Tutela Atmosfera per le varie tipologie di impianti, con l'eccezione degli impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini per i quali detta Responsabilità viene assegnata alla Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura.

Qualora la domanda formulata risulti inquadrabile nell'alveo della procedura ordinaria di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 59/2005, e ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale "definitiva", il Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, o un suo delegato, sulla base della relazione istruttoria di cui sopra, convoca la conferenza dei servizi di cui al comma 10, art. 5, del medesimo decreto e rappresenta la Regione all'interno del medesimo organismo.

Considerate le richieste delle Associazioni di categoria e le motivazioni delle difficoltà incontrate, confermate dalla Direzione competente, si ritiene congruo, peraltro, ridefinire il calendario di presentazione della richiesta, in forma semplificata, di autorizzazione integrata ambientale per gli impianti individuati al punto 6.6 dell'allegato I del D.Lgs n. 59/2005, individuando come termine il 30 settembre 2007.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTO il D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

VISTA la D.G.R. n. 668 del 20 marzo 2007;

VISTA la D.G.R. n. 1450 del 22 maggio 2007;

DELIBERA

1. di fornire i chiarimenti, le modifiche e le integrazioni alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 n. 1450 del 22 maggio 2007 come espresso in premessa;
2. di individuare in capo all'Unità Complessa Tutela Atmosfera la funzione di responsabilità del procedimento per le varie tipologie di impianti, con l'eccezione degli impianti per

l'allevamento intensivo di pollame o di suini per i quali detta Responsabilità viene assegnata alla Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura.

3. di delegare il Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, o suo delegato, a convocare la conferenza di servizi di cui al comma 10, art. 5 del D.Lgs. n. 59/2005 e a rappresentare in detto organismo l'Amministrazione regionale;
4. di delegare il Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio all'emanazione dei decreti di autorizzazione provvisoria e di autorizzazione definitiva una volta completato l'iter istruttorio;
5. di ridefinire il calendario di presentazione della richiesta, in forma semplificata, di autorizzazione integrata ambientale per gli impianti individuati al punto 6.6 dell'allegato I del D.Lgs n. 59/2005, individuando come termine il 30 settembre 2007.
6. di individuare come calendario per la presentazione dell'intera documentazione necessaria all'autorizzazione definitiva, per gli impianti le cui B.A.T. sono state pubblicate successivamente alla citata DGRV n. 668/2007, il termine del 31/01/2008 per il deposito della stessa all'autorità;
7. di individuare per il deposito dell'intera documentazione necessaria all'autorizzazione definitiva, per gli altri impianti le cui BAT verranno pubblicate successivamente, il termine di 6 mesi dalla data della relativa pubblicazione.
8. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
9. di far pubblicare integralmente il presente provvedimento nel sito internet regionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. dott. Giancarlo Galan

